



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 94

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 25 maggio 2023

INDICE**Commissioni riunite**

- 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e
9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 25 maggio 2023

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

FAZZONE

indi del Presidente della 9^a Commissione

DE CARLO

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.56 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.29 (testo 2), 4.11 (testo 2), 4.28 (testo 2), 5.13 (testo 2), 6.6 (testo 2), 6.14 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 10.16 (testo 2) e 10.24 (testo 3), pubblicati in allegato.

Informa altresì che sono stati presentati gli ordini del giorno G/660/16/8 e 9 (già 1.44), G/660/17/8 e 9 (già 5.0.5), G/660/18/8 e 9 (già 7.7),

G/660/19/8 e 9 (già 8.4), G/660/20/8 e 9 (già 4.36), G/660/21/8 e 9 (già 3.0.3), G/660/22/8 e 9 (già 1.31), G/660/23/8 e 9 (già 3.49 testo 2) e G/660/24/8 e 9 (già 7.0.2), con conseguente ritiro delle relative proposte emendative.

Comunica poi che sono stati ritirati gli emendamenti 1.6, 1.16, 1.24, 1.28, 1.46, 4.6, 5.12, 5.0.2, 5.0.7, 6.10, 7.1, 8.5 e 9.4, 11.0.5 e 12.6.

Dichiara infine improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 1.54, 3.50, 4.8, 4.10, 4.27, 4.29, 4.30, 4.30 (testo 2), 4.31, 4.34, 4.37, 4.0.2, 4.0.2 (testo 2), 4.0.5, 5.19, 6.6, 6.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.7, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 8.6, 8.8, 9.8, 9.9, 10.24, 10.0.1, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.0.1 e 13.4. Sono altresì inammissibili le proposte 10.19 e 10.20.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.26, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 e 1.58.

Il parere è invece favorevole sull'emendamento 1.18 (testo 2) e sull'identico emendamento 1.19 (testo 2), nonché sulle proposte emendative 1.27, 1.34, 1.45, 1.55, 1.56 (testo 2) e 1.57 a condizione che quest'ultimo sia riformulato in un nuovo testo identico alla proposta 1.56 (testo 2).

Il parere è, inoltre, favorevole sulla proposta emendativa del Governo 1.500, mentre è contrario sui subemendamenti ad esso riferiti 1.500/1, 1.500/2, 1.500/3, 1.500/4, 1.500/5 e 1.500/6.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Ha la parola, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 01.1, il senatore FINA (*PD-IDP*), il quale si rammarica, innanzitutto, che sia stato espresso parere favorevole su un unico emendamento dell'opposizione e, per di più, a condizione che esso sia riformulato come un emendamento della maggioranza.

Riepiloga le linee direttrici alle quali il suo Gruppo si è attenuto nella formulazione delle proposte emendative, da individuare in una richiesta di adeguate risorse, nella necessità del coinvolgimento degli enti locali, nonché nell'esigenza di legiferare sugli argomenti in esame evitando la mera reiterazione di interventi precedenti.

Con particolare riferimento all'emendamento 01.1, di cui è proponente, rileva come, a suo giudizio, sia mancata, da parte della maggioranza, un'attitudine ad ascoltare le proposte provenienti dai Gruppi di minoranza.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) chiarisce che la maggior parte degli emendamenti di maggioranza che hanno ottenuto il parere favorevole del

Governo sono in realtà emendamenti tecnici volti a recepire i pareri del Comitato per la legislazione.

Il rappresentante del GOVERNO rileva, inoltre, che l'emendamento 01.1 incide sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (FEI), di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, le cui risorse sono destinate ad altre finalità.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 01.1 è posto ai voti e respinto.

Posti distintamente ai voti sono, quindi, respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Si passa alla votazione della proposta 1.500 e dei subemendamenti ad essa riferiti.

Dopo che il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ha ritirato il subemendamento 1.500/4, sono respinti, in esito a distinte votazioni, i subemendamenti 1.500/1, 1.500/2, 1.500/3, 1.500/5 e 1.500/6.

Viene, quindi, posto in votazione l'emendamento 1.500, che risulta approvato, con conseguente preclusione della lettera *b*) dell'emendamento 1.4, nonché degli emendamenti da 1.7 a 1.10.

Con riferimento all'emendamento 1.3, il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) domanda al rappresentante del Governo le ragioni che abbiano indotto a non accogliere la proposta di integrare la composizione della Cabina di regia con il Presidente dell'ANCI ovvero un suo delegato, la cui partecipazione agevolerebbe, a suo avviso, l'adozione di interventi più efficaci.

Il vice ministro Vannia GAVA, in risposta al senatore Martella, evidenzia che la suesposta esigenza può ritenersi superata in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.500, il quale integra la composizione della Cabina di regia con la partecipazione del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ovvero di un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato.

L'emendamento 1.3, posto quindi ai voti, risulta respinto.

Dopo aver ricordato che la votazione della lettera *b*) dell'emendamento 1.4 risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento 1.500, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.4, limitatamente alle lettere *a*) e *c*), che viene respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che anche gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.500.

Dopo che, su richiesta della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), prima firmataria dell'emendamento 1.11, il vice ministro Vannia GAVA ha evidenziato che il parere è contrario in quanto la proposta impiega le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, l'emendamento 1.11 è posto ai voti e respinto.

Posti distintamente ai voti, risultano, quindi, respinti gli emendamenti 1.12 e 1.13.

Su richiesta della senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), proponente della proposta 1.14, il rappresentante del GOVERNO specifica che la Cabina di regia, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 3, del provvedimento in titolo, già a normativa vigente può avvalersi del supporto delle Autorità di bacino e di altri soggetti.

Dopo una breve replica della senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), volta a precisare che la proposta 1.14 è intesa a coinvolgere stabilmente le Autorità di bacino e le regioni nelle procedure di cui al menzionato articolo 1, comma 3, dando seguito a quanto rappresentato dalle medesime Autorità di bacino in sede di audizione, l'emendamento 1.14, posto ai voti, viene respinto.

Il PRESIDENTE pone congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 1.15 e 1.17, che risultano respinti.

Posti congiuntamente ai voti, sono, quindi, approvati gli emendamenti identici 1.18 (testo 2) e 1.19 (testo 2).

In risposta al senatore FINA (*PD-IDP*), che ha domandato le ragioni del parere contrario sull'emendamento 1.20, il rappresentante del GOVERNO fa presente che la realizzazione di nuove dighe lungo i corsi d'acqua naturali deve poter essere ricompresa tra gli interventi realizzabili da parte del Commissario.

L'emendamento 1.20, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) esprime le sue perplessità anche in merito al parere contrario espresso sull'emendamento 1.21, di cui è primo firmatario, tanto più che occorre, a suo giudizio, difendere le prerogative di indirizzo del Legislatore.

Il vice ministro Vannia GAVA chiarisce che la suddetta proposta appare limitare la discrezionalità delle decisioni che la Cabina di regia è tenuta ad assumere.

L'emendamento 1.21, posto in votazione, viene respinto.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.23, 1.25, a seguito della controprova richiesta dalla senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), e 1.26.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 1.27.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.29 e 1.30.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.32 e 1.33.

Il PRESIDENTE pone poi in votazione l'emendamento 1.34, che risulta approvato.

Su richiesta della senatrice NATURALE (*M5S*), prima firmataria dell'emendamento 1.35, il rappresentante del GOVERNO specifica di essersi espressa contrariamente all'emendamento in questione, in quanto esso genererebbe un aggravio della procedura.

L'emendamento 1.35 è quindi posto in votazione e respinto.

Con riferimento all'emendamento 1.36, su sollecitazione della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) e del senatore MARTELLA (*PD-IDP*), il vice ministro Vannia GAVA riferisce che il Ministero dell'economia e delle finanze ha giudicato inutilmente aggravante il concerto anche del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto la rimodulazione delle risorse disponibili, di cui all'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame.

Ha, quindi, la parola sull'ordine dei lavori la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), la quale contesta che, nell'esame del decreto-legge, i Gruppi di minoranza, a differenza di quelli di maggioranza, abbiano avuto cognizione delle improponibilità troppo tardi per poter proporre riformulazioni dei testi. Per tale ragione, a suo giudizio, ai Gruppi di opposizione è stata preclusa nei fatti la possibilità di partecipare costruttivamente al procedimento legislativo.

L'emendamento 1.36, posto ai voti, viene respinto.

Con riferimento all'emendamento 1.37, il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), dopo essersi associato alle considerazioni della senatrice Di Girolamo sulla necessità di disporre di tempi congrui per esaminare e in-

tervenire positivamente sui provvedimenti, lamenta il non accoglimento della proposta di coinvolgere la Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 5, del provvedimento in titolo.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.37 e 1.38.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.39, 1.40 e 1.41.

In merito all'emendamento 1.42, la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) si rammarica che il rappresentante del Governo abbia escluso le Commissioni parlamentari competenti per materia dalla possibilità di rendere il loro parere sul decreto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge. Si rivolge, al riguardo, al rappresentante del Governo per conoscere se tale decreto abbia ad oggetto esclusivamente una ripartizione di risorse ovvero anche la definizione di un elenco di opere alle quali destinare in via prioritaria le risorse medesime.

Il vice ministro Vannia GAVA chiarisce che il decreto ha ad oggetto una ripartizione di risorse ed evidenzia che la composizione della Cabina di regia di per sé risulta in grado di garantire un ampio confronto tra i soggetti istituzionali coinvolti.

Dopo che la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ha dichiarato il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.42, ribadendo l'importanza di coinvolgere direttamente le Commissioni parlamentari competenti per materia contro la tendenza all'esautorazione del Parlamento – alla quale, a suo avviso, quotidianamente si assiste –, la proposta 1.42 è posta ai voti e respinta.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.43.

Il PRESIDENTE pone poi in votazione la proposta emendativa 1.45, che risulta approvata.

Su richiesta della senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), il vice ministro Vannia GAVA precisa che nell'emendamento 1.47 non risultano definiti i criteri sulla base dei quali riconoscere meccanismi premiali in favore degli enti e gestori che si caratterizzano per efficacia ed efficienza.

Interviene brevemente il senatore FINA (*PD-IDP*) per osservare che il suddetto emendamento appare, alla luce di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, più lacunoso che inaccoglibile e dunque reputa singolare la contrarietà espressa dal Governo.

L'emendamento 1.47, posto ai voti, è respinto.

Con riferimento all'emendamento 1.48, su richiesta della senatrice NATURALE (*M5S*), il vice ministro Vannia GAVA sottolinea che le competenze richiamate nella proposta emendativa non sono attribuibili alla Cabina di regia.

Dopo che la senatrice NATURALE (*M5S*) ha specificato che la suddetta proposta è tesa a coinvolgere l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), gli enti di governo dell'ambito e i consorzi di bonifica, l'emendamento 1.48 è posto in votazione e respinto.

In merito alla proposta 1.49, il rappresentante del GOVERNO fa presente, rispondendo a una richiesta della senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), che lo stesso incide su competenze delle Regioni e che l'eliminazione degli sprechi della risorsa idrica rientrano nelle competenze del Ministero delle infrastrutture.

L'emendamento 1.49 è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che la senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) ha evidenziato la rilevanza del contenuto dell'emendamento 1.50, inteso a promuovere l'implementazione di un sistema di coordinamento nazionale sugli utilizzi dell'acqua, il medesimo è posto ai voti e respinto.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce, su richiesta del senatore FINA (*PD-IDP*), in relazione all'emendamento 1.51, che la contrarietà del Governo si fonda sulla impossibilità di modificare i parametri sulla base dei quali la Cabina di regia procede ad attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Dopo un invito del senatore MARTELLA (*PD-IDP*) a riconsiderare il parere espresso sulla proposta 1.51, il senatore FINA (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sulla necessità che le nuove misure rispettino le competenze delle autonomie locali e delle regioni, al fine di evitare degenerazioni arbitrarie dei poteri sostitutivi.

Le senatrici DI GIROLAMO (*M5S*), FREGOLENT (*Az-IV-RE*) – la quale fa presente che la previsione di un commissario straordinario non sempre garantisce decisioni solerti – e Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) chiedono di aggiungere la firma all'emendamento 1.51.

L'emendamento 1.51 è quindi posto ai voti e respinto.

Con riferimento all'emendamento 1.52, il senatore BASSO (*PD-IDP*) si rivolge al vice ministro Vannia Gava per conoscere i motivi che

hanno indotto il Governo a declinare la proposta di una collaborazione delle università e degli enti di ricerca con la Cabina di regia.

All'emendamento aggiungono la firma la senatrice NATURALE (*M5S*), che richiama l'importanza di mettere a punto soluzioni scientifiche innovative, e la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), la quale ricorda come anche il regolamento europeo 2021/1119 sui cambiamenti climatici preveda l'istituzione di un comitato scientifico.

Dopo che il vice ministro Vannia GAVA ha rilevato che la proposta in questione genererebbe un aggravio procedurale, l'emendamento 1.52 è posto in votazione e respinto.

Con riguardo all'emendamento 1.53, la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, pone in evidenza l'importanza di indire bandi di gara uniformi per i rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni per uso idroelettrico, considerato che tali concessioni sono per lo più in scadenza o scadute. Fa presente, al riguardo, che diverse Regioni non si sono ancora dotate della legislazione regionale sulla base della quale indire i bandi di gara, con evidenti disparità sul territorio nazionale.

Il senatore ROSA (*FdI*) obietta, in proposito, che il processo legislativo regionale risulta molto avanzato e che l'emendamento sembrerebbe dunque superato.

L'emendamento 1.53 è quindi posto in votazione e respinto.

Il presidente DE CARLO pone in votazione l'emendamento 1.55 che, anche a seguito di controprova su richiesta della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), risulta approvato.

Dopo che la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) ha accettato di riformulare l'emendamento 1.57 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.56 (testo 2), gli emendamenti 1.56 (testo 2) e 1.57 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

I senatori FINA (*PD-IDP*) e NAVE (*M5S*) – unitamente ai membri dei rispettivi Gruppi – e la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) dichiarano di aggiungere la firma all'emendamento 1.58, inteso a garantire il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nel controllo dell'attività commissariale, come precisato dalla senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), la quale reitera le critiche all'esautorazione del Parlamento.

L'emendamento 1.58 è quindi posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere contrario sull'unico emendamento (2.1) riferito all'articolo 2.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) manifesta le sue perplessità in relazione alla contrarietà espressa, giudicando la proposta emendativa un intervento di mero *drafting*.

La proposta 2.1 è, quindi, posta ai voti e respinta.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.40, 3.41, 3.43, 3.44, 3.46, 3.0.1 e 3.0.2.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.7, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo identico all'emendamento 3.39, 3.9 (testo 2), 3.29 (testo 2), 3.30, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo identico all'emendamento 3.29 (testo 2), 3.39, 3.42, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo identico all'emendamento 3.39, 3.45, 3.47 e 3.48.

Per quanto concerne l'emendamento 3.27, si riserva di esprimere il parere nel corso dell'esame dell'articolo.

Ricorda, infine, che gli emendamenti 3.49 (testo 2) e 3.0.3 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/660/23/8 e 9 e G/660/21/8 e 9.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore SIGISMONDI (Fdl) ritira le proposte 3.15 e 3.46.

Viene posto ai voti l'emendamento 3.1, che risulta respinto.

È, quindi, posto ai voti l'emendamento 3.2, che viene approvato, con conseguente assorbimento della lettera *a*) dell'emendamento 3.4, dell'emendamento 5.3, nonché della lettera *b*) dell'emendamento 11.3.

Con riferimento all'emendamento 3.3, su richiesta di chiarimenti in merito al parere contrario del Governo da parte del senatore FINA (PD-

IDP), il vice ministro Vannia GAVA fa presente che la composizione della Cabina di regia, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.500, già garantisce la partecipazione dei rappresentanti regionali.

L'emendamento 3.3, posto ai voti, viene respinto.

L'emendamento 3.4, posto in votazione limitatamente alla lettera *b*), risulta respinto.

In merito all'emendamento 3.6, la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) pone in luce come gli interventi prioritari del Commissario siano da porre in essere nei bacini distrettuali dove sussiste una emergenza idrica.

Replica il vice ministro Vannia GAVA che il Commissario esercita le sue funzioni sull'intero territorio nazionale.

Gli identici emendamenti 3.5 e 3.6 sono, quindi, congiuntamente posti ai voti e respinti.

Viene posto ai voti l'emendamento 3.8, che risulta respinto.

Il PRESIDENTE pone poi in votazione l'emendamento 3.9 (testo 2), che viene approvato.

In merito al proprio emendamento 3.10, la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) evidenzia l'importanza di sottrarre espressamente le leggi penali, la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni del codice antimafia dai poteri derogatori del Commissario.

Dopo una breve replica del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.10 è posto ai voti e respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 3.11, che risulta respinto.

Dopo che il vice ministro Vannia GAVA, su sollecitazione della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), con riferimento all'emendamento 3.12, ha chiarito che la garanzia di rispetto dei limiti ecologici di prelievo dai corpi idrici è già presente nella legislazione vigente, la proposta è posta in votazione e respinta.

Su sollecitazione della senatrice NATURALE (*M5S*), in relazione alla proposta emendativa 3.13, il rappresentante del GOVERNO fa presente come la previsione espressa della collaborazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) appaia pleona-

stica, in ragione della presenza, nell'ambito della Cabina di regia, degli Osservatori distrettuali, che operano in sinergia con le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA).

L'emendamento 3.13, posto ai voti, risulta respinto.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.14, 3.16, 3.17 e 3.18.

A fronte di una richiesta di chiarimenti della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) con riguardo all'emendamento 3.19, il vice ministro Vannia GAVA dichiara che non risulta opportuno sottrarre alle competenze del Commissario la regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi.

Dopo che la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ha dichiarato il voto favorevole del suo Gruppo sulla suddetta proposta, intesa a recepire quanto rappresentato in sede di audizioni dalle Autorità di bacino, l'emendamento 3.19, posto ai voti, è respinto.

Interviene brevemente il senatore FINA (*PD-IDP*) per porre in rilievo l'eccesso di potere attribuito al Commissario, alla luce del rigetto di tutte le proposte emendative orientate ad introdurre occasioni di confronto per lo svolgimento della sua attività.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.20 e 3.21.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) manifesta il suo stupore per il parere contrario sulla proposta 3.22, volta a fornire conferma legislativa a una prassi consolidata, vale a dire quella di regolare i corsi d'acqua naturali superficiali con particolare attenzione al deflusso ecologico e alle priorità d'uso.

L'emendamento 3.22, posto ai voti, è respinto.

Interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) circa l'ordine dei lavori, considerato il concomitante svolgimento dei lavori da parte dell'Assemblea, per conoscere le modalità di prosieguo dell'esame.

Il presidente FAZZONE comunica la volontà di proseguire i lavori delle Commissioni, a meno che l'Assemblea non proceda a votazioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Posto ai voti, l'emendamento 3.23 non è approvato.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S), con riferimento all'emendamento 3.24, richiama l'attenzione sulla importanza che il Commissario verifichi l'installazione, da parte dei concessionari, di strumenti di registrazione dei flussi.

Dichiarandosi consapevoli dell'importanza delle azioni di controllo ai fini di una gestione oculata dei flussi, la senatrice NATURALE (M5S) e il senatore NAVE (M5S) aggiungono la firma all'emendamento 3.24, che, posto ai voti, viene respinto.

Le Commissioni riunite respingono altresì l'emendamento 3.25.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 11,35.

Dopo che il vice ministro Vannia GAVA, in risposta a una richiesta di motivazione della senatrice DI GIROLAMO (M5S), ha chiarito che l'emendamento 3.26 comporterebbe un aggravio procedimentale, tale proposta è posta ai voti e respinta.

A scioglimento della riserva, il vice ministro Vannia GAVA esprime parere contrario sull'emendamento 3.27.

Il senatore SIGISMONDI (FdI) dichiara di ritirare l'emendamento 3.27, che, fatto proprio dalla senatrice DI GIROLAMO (M5S), è posto ai voti e respinto.

Il vice ministro Vannia GAVA, su richiesta del senatore FINA (PD-IDP), spiega con la volontà di evitare aggravii procedurali il parere contrario espresso sull'emendamento 3.28, che, posto ai voti, è respinto.

Dopo che la senatrice Aurora FLORIDIA (Misto-AVS) ha accettato di riformulare l'emendamento 3.30 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.29 (testo 2), le due proposte, poste congiuntamente in votazione, risultano accolte.

La senatrice FREGOLENT (Az-IV-RE), con riferimento alla proposta 3.31, pone in rilievo la importanza di realizzare impianti di desalinizzazione, decisivi per superare la criticità idrica nelle isole.

La proposta 3.31, posta in votazione, risulta respinta.

In seguito a dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.32 da parte della senatrice DI GIROLAMO (M5S), lo stesso è posto in votazione e respinto.

Viene poi posto in votazione l'emendamento 3.33, che risulta respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.34 da parte della senatrice NATURALE (*M5S*), il medesimo è posto ai voti e respinto.

Il rappresentante del GOVERNO, su sollecitazione del senatore FINA (*PD-IDP*), dichiara ultroneo, rispetto alla legislazione vigente, quanto previsto dalla proposta 3.35, che, posta ai voti congiuntamente alla identica proposta 3.36, viene respinta.

È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 3.37.

In relazione alla proposta 3.38, il vice ministro Vannia GAVA, su sollecitazione della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), precisa che il rispetto delle previsioni del codice dei contratti pubblici è già garantito dalla normativa vigente.

L'emendamento 3.38, posto in votazione, è respinto.

Dopo che il senatore FINA (*PD-IDP*) ha accettato di riformulare l'emendamento 3.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.39 e la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) ha accolto l'analogo invito a riformulare il proprio emendamento 3.42 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.39, le menzionate proposte – 3.7 (testo 2), 3.39 e 3.42 (testo 2) – sono congiuntamente poste in votazione e approvate.

Sono respinti gli identici emendamenti 3.40 e 3.41.

A seguito di una precisazione del rappresentante del GOVERNO in merito all'emendamento 3.43, chiesta dalla senatrice SIRONI (*M5S*), e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore NAVE (*M5S*), l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

In merito alla proposta 3.44, il vice ministro Vannia GAVA, su richiesta della senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), spiega che il parere contrario del Governo si è fondato sulla valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze nonché sulla considerazione che le competenze in questione sono già di competenza della Cabina di regia.

L'emendamento 3.44, posto ai voti, è respinto.

Posti distintamente in votazione, sono approvati gli emendamenti 3.45, 3.47 e 3.48.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) osserva che la proposta 3.44 poteva essere riformulata in testo analogo alla successiva proposta 3.45, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4, che viene ritirato dalla senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), 4.5, 4.6, 4.7, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17, 4.19, 4.33, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.7 e 4.0.8.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 4.11 (testo 2), 4.12, a condizione che sia riformulato in testo identico all'emendamento 4.11 (testo 2), 4.16, a condizione di una riformulazione in un nuovo testo di cui dà lettura, 4.18, a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento 4.11 (testo 2), 4.20, a condizione che sia riformulato in un testo identico ad una riformulazione dell'emendamento 5.11, su cui si esprimerà in seguito, 4.25 e 4.28 (testo 2).

Chiede infine di accantonare l'esame delle proposte 4.9, 4.10 (testo 2), 4.21, 4.22, 4.23, 4.26, 4.32 e 4.35.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) ritira l'emendamento 4.15.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.1 che risulta respinto.

L'emendamento 4.2, dopo che il vice ministro Vannia GAVA ha ribadito che l'attività del Commissario si inquadra nella disciplina del codice dei contratti pubblici, è posto ai voti e respinto.

Con riferimento al proprio emendamento 4.5, identico al 4.7, nonché alle proposte ritirate 4.4 e 4.6, il senatore FINA (*PD-IDP*), nel domandare una riconsiderazione del parere espresso dal Governo, fa presente che esse sono volte a recepire istanze presentate in sede di audizione dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

Il rappresentante del GOVERNO replica che il codice dei contratti pubblici già reca la medesima previsione.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) invita a considerare che, con il presente decreto-legge, le disposizioni in questione risulterebbero immediatamente applicabili, mentre la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) domanda al rappresentante del Governo maggiore chiarezza sui riferimenti al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero al nuovo codice.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.5 e 4.7.

Dopo che la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) ha accettato l'invito a riformulare l'emendamento 4.12 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 4.11 (testo 2), le due proposte, con votazione congiunta, sono accolte, con conseguente assorbimento dell'emendamento 4.18.

Su richiesta della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), il rappresentante del GOVERNO, in riferimento alla proposta 4.13, precisa che la Cabina di regia già esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge in esame sulla base di studi idrogeologici.

Il senatore NAVE (*M5S*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 4. 13, che, posto in votazione, è respinto.

È poi respinto l'emendamento 4.14.

L'emendamento 4.16, come riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, dal senatore FINA (*PD-IDP*), secondo l'invito del Governo, è posto in votazione e approvato.

A seguito di dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice NATURALE (*M5S*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.17.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.19.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) dichiara di accettare l'invito a riformulare la proposta 4.20 in testo identico alla riformulazione dell'emendamento 5.11.

La proposta 4.20 è accantonata per essere esaminata con riferimento all'articolo 5.

Posti distintamente in votazione, sono accolti gli emendamenti 4.25 e 4.28 (testo 2).

Su sollecitazione della senatrice SIRONI (*M5S*), il rappresentante del GOVERNO spiega che il parere contrario sulla proposta 4.33 è motivato dal fatto che la stessa attinge al Fondo per le esigenze indifferibili.

L'emendamento 4.33, posto in votazione, è respinto.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) chiede di riammettere all'esame la proposta 4.0.2 (testo 2).

Il PRESIDENTE, all'esito di una rivalutazione, riammette l'emendamento 4.0.2 (testo 2).

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere favorevole sul 4.0.2 (testo 2), purché venga riformulato in un testo di cui dà lettura.

I RELATORI si associano.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) riformula il 4.0.2 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.0.2 (testo 3), che risulta approvato.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO, su sollecitazione della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), ha fatto presente che i dati che si intendono raccogliere con la mappatura di cui all'emendamento 4.0.7, sono già monitorati ai sensi della normativa vigente, la proposta è posta in votazione e respinta.

A seguito di chiarimento, da parte del vice ministro Vannia GAVA, che il parere contrario sull'emendamento 4.0.8 è motivato dal fatto che esso provvede alla copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, la senatrice SIRONI (*M5S*) dichiara di ritirarlo per trasformarlo in ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,40.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 5.

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere favorevole sulle proposte 5.4 e 5.11 (testo 2), purché quest'ultima sia riformulata in un testo 3 di cui dà lettura. Pertanto, anche il parere sulle proposte 5.13 (testo 2), 5.14 (testo 2), 5.15 e 4.20 sarebbe favorevole se tali emendamenti fossero

riformulati come indicato. Il parere invece è contrario sulle restanti proposte emendative.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore FINA (*PD-IDP*), risponde il vice ministro Vannia GAVA precisando che sull'emendamento 5.2 si registra la contrarietà del Dicastero dell'economia.

Le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono l'emendamento 5.2 e approvano l'emendamento 5.4.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 5.3 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.2.

Con successive votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 5.5, gli identici 5.7 e 5.8, nonché il 5.9.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*), accedendo all'invito del Vice Ministro, riformula l'emendamento 5.11 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Anche i senatori GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*), SIGISMONDI (*FdI*), Gabriella DI GIROLAMO (*M5S*) e Silvia FREGOLENT (*Az-IV-RE*) riformulano i propri emendamenti rispettivamente nelle proposte 5.13 (testo 3), 5.14 (testo 3), 5.15 (testo 2) e 4.20 (testo 2), pubblicati in allegato, in maniera identica al 5.11 (testo 3).

Il PRESIDENTE segnala che l'emendamento 4.20 (testo 2) andrà riferito all'articolo 5 e rinumerato conseguentemente come 5.20 (già 4.20 testo 2).

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.13 (testo 3) prende la parola il presidente DE CARLO (*FdI*) per puntualizzare che la riformulazione è volta a specificare che le attività di smaltimento del materiale di risulta sono a carico del gestore o del concessionario.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 5.11 (testo 3), 5.13 (testo 3), 5.14 (testo 3), 5.15 (testo 2) e 5.20 (già 4.20 testo 2) sono approvati dalle Commissioni riunite.

I senatori FINA (*PD-IDP*) e Gabriella DI GIROLAMO (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 5.17, dichiarando il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 5.17 e 5.0.1 risultano respinti.

Ad una richiesta del senatore FINA (*PD-IDP*) risponde il vice ministro Vannia GAVA, specificando che non risulta corretta la copertura della proposta 5.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.3 è respinto.

La senatrice NATURALE (*M5S*) ritira l'emendamento 5.0.4, preannunciandone l'eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 5.0.6.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il vice ministro Vannia GAVA si dichiara contraria a tutte le proposte emendative ad eccezione del 6.6 (testo 2) e del 6.14 (testo 2), che chiede di accantonare.

I RELATORI si associano alle considerazioni del Vice Ministro.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) sull'emendamento 6.3, il vice ministro Vannia GAVA fa presente che qualsiasi soppressione di parti di testo non risulta compatibile con le finalità del provvedimento.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 sono respinti, così come, con separata votazione, l'emendamento 6.4.

Su sollecitazione della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), il vice ministro Vannia GAVA precisa che la contrarietà sulla proposta 6.5 è legata al suo carattere pleonastico, tenuto conto che tutti gli interventi già rispettano le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), l'emendamento 6.5 è posto ai voti e respinto.

Il vice ministro Vannia GAVA fa presente di aver acquisito ulteriori elementi sulla proposta 6.6 (testo 2), in merito alla quale si esprime ora in senso favorevole.

Si associano i RELATORI.

L'emendamento 6.6 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato dalle Commissioni riunite.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) ritira l'emendamento 6.7 (testo 2).

Gli identici emendamenti 6.8 e 6.9, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

In esito a separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 6.11 e, dopo la controprova richiesta dalla senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), 6.13.

L'emendamento 6.14 (testo 2) viene accantonato dalle Commissioni riunite.

La senatrice NATURALE (*M5S*) chiede le ragioni della contrarietà sulla proposta 6.15.

Il vice ministro Vannia GAVA riferisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha manifestato un orientamento sfavorevole.

Prende brevemente la parola la senatrice SIRONI (*M5S*) per sottolineare gli obiettivi di tutela della salute pubblica, sottesi alla proposta emendativa in questione.

La senatrice NATURALE (*M5S*), giudicando grave la posizione del Dicastero dell'agricoltura, soprattutto in vista della tutela del suolo, ritira l'emendamento 6.15, riservandosi un'eventuale trasformazione in un ordine del giorno.

In esito a separate votazioni, gli emendamenti 6.16 e 6.17 sono respinti.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.18.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice SIRONI (*M5S*) risponde il vice ministro Vannia GAVA, precisando che la ricarica dei pozzi non può essere alimentata esclusivamente da pannelli fotovoltaici, come previsto dall'emendamento 6.19.

Seguono brevi interlocuzioni tra la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) e il vice ministro Vannia GAVA, circa la possibilità di una riformulazione dell'emendamento 6.19.

La senatrice SIRONI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.19, riservandosi di ripresentarlo in Aula in una versione modificata.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.0.1, prende la parola il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), reputando importante realizzare vasche di raccolta di acque meteoriche, senza impermeabilizzazione permanente del suolo.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.1 è respinto.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 6.0.2.

La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 14.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 risultano ritirati.

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione del 7.0.1 (testo 2), che chiede di accantonare.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Aurora Floridia.

Posto ai voti, l'emendamento 7.4 non è approvato.

L'emendamento 7.5 decade per assenza dei proponenti.

L'emendamento 7.6, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.

L'emendamento 7.8 decade per assenza dei firmatari.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 7.9 e 7.11.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 7.12.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 7.13 e 7.14 sono respinti dalle Commissioni riunite, così come, con separate votazioni, gli emendamenti 7.15, 7.16 e 7.17.

La senatrice NATURALE (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.18, sottolineando l'esigenza di coinvolgere anche le aziende sanitarie territorialmente coinvolte. Domanda, peraltro, le ragioni dell'orientamento contrario da parte del Governo.

Il vice ministro Vannia GAVA precisa che le autorità menzionate nella proposta emendativa sono già coinvolte nel Piano di gestione del rischio.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 7.18 e 7.19 sono respinti.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 7.0.1 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.3 è respinto, mentre l'emendamento 7.0.6 decade per assenza dei firmatari.

Posti distintamente in votazione, risultano altresì respinti gli emendamenti 7.0.8 e 7.0.12.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il vice ministro Vannia GAVA manifesta parere contrario su tutte le proposte emendative.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 08.1, 8.1, 8.2 e 8.3.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede le ragioni del parere contrario sulla proposta 8.9.

Il vice ministro Vannia GAVA riferisce che il Ministero della giustizia ha espresso un orientamento contrario all'innalzamento delle sanzioni amministrative, reputandolo incongruo.

In esito a separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 8.9 e 8.0.1.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il vice ministro Vannia GAVA si esprime in senso contrario su tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 9.0.1, che chiede di accantonare.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Gli identici emendamenti 9.1 e 9.2 sono posti in votazione e respinti.

L'emendamento 9.3 decade per assenza dei proponenti.

La senatrice NATURALE (M5S) chiede di esplicitare le ragioni del parere contrario sull'emendamento 9.5.

Il vice ministro Vannia GAVA riferisce che è in consultazione pubblica un decreto sulle operazioni di sghiaimento.

All'esito di separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 9.5 e 9.6.

Il senatore BASSO (PD-IDP) sollecita il Governo a rendere note le ragioni del parere contrario sulla proposta 9.7.

Il vice ministro Vannia GAVA si richiama a quanto espresso sulla proposta 9.5.

Posto ai voti, l'emendamento 9.7 non è approvato.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 9.0.1.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il vice ministro Vannia GAVA manifesta un orientamento contrario su tutte le proposte emendative ad eccezione del 10.24 (testo 3), su cui il parere è favorevole, e delle proposte 10.8, 10.12, 10.16 (testo 2), 10.18 e 10.22, che chiede di accantonare.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 risultano respinti.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) invita il Governo a chiarire le ragioni del parere contrario sull'emendamento 10.4.

Il vice ministro Vannia GAVA riferisce che c'è la contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto la copertura grava sul Fondo europeo per gli investimenti.

Posto ai voti, l'emendamento 10.4 è respinto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) e il senatore FINA (*PD-IDP*) chiedono di esplicitare le motivazioni sottese al parere contrario sugli emendamenti 10.5 e 10.7.

Il vice ministro Vannia GAVA puntualizza che le soppressioni di parti di testo sono contrarie allo spirito del decreto-legge.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 10.5 e gli identici 10.6 e 10.7 e convengono di accantonare gli emendamenti 10.8, 10.12, 10.16 (testo 2), 10.18 e 10.22.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 10.9, 10.10, 10.11, 10.13, 10.14 e 10.15 sono respinti.

La senatrice SIRONI (*M5S*) invita il Governo a chiarire il perché del parere contrario sull'emendamento 10.17.

Il vice ministro Vannia GAVA ritiene che si tratti di una prescrizione generica che non tiene conto della necessità di effettuare studi specifici sui siti degli scarichi degli impianti di desalinizzazione.

La senatrice SIRONI (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 10.17, precisa che esso recava prescrizioni minime da rispettare.

Posto ai voti, l'emendamento 10.17 è respinto.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) invita il Governo a rivedere il parere espresso sul 10.21, che ha una copertura a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il vice ministro Vannia GAVA fa presente che l'inserimento di nuove previsioni comporta la rinegoziazione del PNRR nelle sedi opportune e mantiene il proprio parere contrario.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 10.21 e 10.23.

Posto ai voti, l'emendamento 10.24 (testo 3) è approvato.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il vice ministro Vannia GAVA si dichiara contraria a tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 11.0.6, che chiede di accantonare in quanto vertente sullo stesso tema del 9.0.1, già accantonato.

I RELATORI si associano a quanto espresso dal rappresentante del Governo.

La senatrice NATURALE (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 11.1, finalizzato a rendere partecipi i cittadini sulle quantità d'acqua disponibile e sulle attività connesse al risparmio idrico.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1 è respinto.

Sull'emendamento 11.10 (testo corretto) le senatrici SIRONI (M5S), NATURALE (M5S) e DI GIROLAMO (M5S) dichiarano di aggiungere le rispettive firme, dichiarando di esplicitare le ragioni del parere contrario.

Il vice ministro Vannia GAVA fa presente che il divieto di deroga alla normativa europea è evidente e non richiede ulteriori esplicitazioni.

L'emendamento 11.10 (testo corretto) è posto ai voti e respinto.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore BASSO (PD-IDP) sul parere espresso in merito all'emendamento 11.2, risponde il vice ministro Vannia GAVA, precisando che la proposta risulta in parte pleonastica, in parte eccessivamente limitativa dell'attività dell'osservatorio e comporta comunque spese.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) fa notare che una parte dell'emendamento 11.2 riguarda l'Autorità di bacino del fiume Po, particolarmente coinvolta dagli eventi alluvionali degli ultimi giorni. Chiede pertanto di valutare l'accantonamento della proposta emendativa.

Il senatore FINA (PD-IDP) rammenta peraltro che la proposta emendativa in questione trae spunto anche dalle richieste delle Autorità di bacino emerse durante le audizioni.

Con il parere favorevole del vice ministro Vannia GAVA, le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 11.2.

Il PRESIDENTE ricorda che la lettera *b*) dell'emendamento 11.3 è stata assorbita dall'approvazione dell'emendamento 3.2. Pertanto, si procederà alla votazione della sola prima parte del suddetto emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 11.3, prima parte, è respinto.

La senatrice SIRONI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 11.4, sollecitando l'esplicitazione delle ragioni di contrarietà.

Il vice ministro Vannia GAVA fa presente che esso modifica la disciplina dell'Osservatorio, nella sua composizione.

La senatrice SIRONI (*M5S*) si interroga dunque sul ruolo di ISPRA, sottolineando l'esigenza di integrare le competenze scientifiche dell'Osservatorio e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 11.4.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 11.4, nonché gli identici emendamenti 11.5 e 11.6.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) ritira l'emendamento 11.7.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 11.8.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 11.9, chiedendo di precisare i motivi della contrarietà.

Il vice ministro Vannia GAVA chiarisce che esso fa riferimento a convenzioni a titolo oneroso.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 11.9 e 11.0.3, convenendo poi di accantonare l'emendamento 11.0.6.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 12.

Il vice ministro Vannia GAVA si dichiara favorevole alle proposte 12.1 (che assorbirebbe i contenuti dell'emendamento 12.2) e 12.4. Il parere invece è contrario sui restanti emendamenti.

I RELATORI esprimono parere conforme al rappresentante del Governo.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 12.1, con conseguente assorbimento della proposta 12.2.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore FINA (*PD-IDP*), il vice ministro Vannia GAVA fa presente che l'emendamento 12.3 insiste sul Fondo europeo per gli investimenti e ciò motiva il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 12.3 è respinto.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 12.4, con preclusione del 12.5.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) fa proprio e ritira l'emendamento 12.10.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il vice ministro Vannia GAVA si dichiara favorevole agli emendamenti 13.2 e 13.0.1, di tenore simile al 13.0.2 e al 13.0.3. Il parere è invece contrario sulle restanti proposte.

I RELATORI si associano alle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) sull'emendamento 13.1, risponde il vice ministro Vannia GAVA.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.1.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 13.1 e approvano l'emendamento 13.2.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira la proposta 13.3 in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.1 è approvato, con conseguente assorbimento delle proposte 13.0.2 e 13.0.3.

Il PRESIDENTE fa presente che si sono concluse le votazioni degli emendamenti, ad eccezione delle proposte: 4.9, 4.10 (testo 2), 4.21, 4.22, 4.23, 4.26, 4.32, 4.35, 6.14 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 9.0.1, 10.8, 10.12, 10.16 (testo 2), 10.18, 10.22, 11.2 e 11.0.26, che restano accantonate, unitamente agli ordini del giorno. L'esame proseguirà pertanto nella gior-

nata di martedì 30 maggio, in una seduta da convocare presumibilmente intorno alle 11,30.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 660

(al testo del decreto-legge)

G/660/16/8 e 9 (già em. 1.44)

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame istituisce la Cabina di regia per la crisi idrica preposta all'esercizio di attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni,

considerato che:

al fine di tutelare la risorsa idrica e di promuovere il valore sociale e strategico delle fonti e delle sorgenti situate nel territorio nazionale, risulta rilevante promuovere a livello nazionale l'accessibilità e la conservazione delle fonti e delle sorgenti, sia quelle più note sia quelle ancora non conosciute, presenti nel nostro Paese nonché sensibilizzare gli enti territoriali e i cittadini sul problema dello spreco della risorsa acqua anche attraverso una partecipazione attiva;

le fonti e le sorgenti, specie quelle situate in prossimità di piccoli paesi, sono un elemento caratterizzante e identitario, dotate di numerose proprietà organolettiche, anche curative, ma molto spesso sono state trascurate e abbandonate a seguito dello spopolamento delle campagne e della messa in rete delle risorse idriche, e molto spesso quindi restano;

la creazione di uno strumento specifico con cui gli enti territoriali comunicano e registrano la presenza delle fonti e delle sorgenti situate nei rispettivi territori e ritenute rilevanti ai fini potabili, rappresenta un contributo significativo alle misure nazionali di contrasto alla scarsità idrica e quindi ai lavori della Cabina di regia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica uno specifico strumento, quale l'Albo delle fonti e delle sorgenti, con lo scopo di attuare, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati, il censimento di ogni fonte o sorgiva, anche storica, presente su tutto il territorio nazionale non collegata alla rete idrica e sita in aree pubbliche o luoghi aperti al pubblico, quale contributo concreto ai lavori della Cabina di regia istituita dal presente decreto per il contrasto della scarsità idrica.

G/660/17/8 e 9 (già em. 5.0.5)

GERMANÀ, MINASI, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premesso che:

la necessità di aumentare la resilienza idrica, in aree a stress idrico, nasce dalla consapevolezza di dover mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in corso, al fine di ridurre l'impatto ed aumentare la capacità di accumulo delle acque in falda;

tali azioni, di rapida attuazione rappresentano la strategia migliore per uno sviluppo dei territori e più responsabile, sostenibile e inclusivo;

a tal fine, si ritiene importante promuovere ed incentivare una serie di misure non strutturali volte al miglioramento della resilienza idrica e all'aumento dei tempi di corrivazione delle precipitazioni sui terreni, consentendo un maggiore assorbimento delle acque ai fini di una più efficace ricarica delle falde acquifere,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare misure specifiche non strutturali, da parte del Commissario, d'intesa con le Autorità di Bacino dei distretti idrografici territorialmente competenti, per il miglioramento della capacità di resilienza idrica dei territori, finalizzate a:

a) aumentare le aree boschive e la rinaturalizzazione degli areali sub urbani, golenali e montani, anche ai fini della riduzione del rischio idrogeologico;

b) rimuovere, anche ai fini produttivi, in deroga alle norme vigenti, i depositi sovralluvionali presenti nei corsi d'acqua, per aumentare la capacità idraulica, migliorare la gestione degli eventi di piena e ridurre l'apporto solido negli invasi.

G/660/18/8 e 9 (già em. 7.7)

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate; il riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

sarebbe opportuno, alla luce della procedura richiesta e per il rilevante impatto della misura per il settore agricolo, prevedere un'estensione del periodo di applicazione della norma,

impegna il Governo a

valutare un'estensione del periodo di applicazione dell'autorizzazione al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, al fine di dare un maggior respiro temporale all'applicazione della misura.

G/660/19/8 e 9 (già em. 8.4)

STEFANI, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premessi che:

ai fini della accelerazione delle procedure di realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi, l'articolo 8 del decreto-legge modifica in più punti il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, che individua gli ambiti di applicazione delle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo;

nell'ambito di tali modifiche sono qualificate come terre e rocce da scavo anche i sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaiamiento;

pertanto, la normativa delle terre e rocce da scavo si interseca con quella del « Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 », di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 2022, n. 205, che detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse;

in tale ambito costituiscono una fattispecie a parte i laghi naturali ed in particolare quelli di origine glaciale, con risorgive nel fondale del lago, come ad esempio quelli del bacino imbrifero del Piave, la cui manutenzione periodica attraverso sfangamento e sghiaiamiento è importantissima sia per evitare l'otturazione delle risorgive sia per garantire operazioni di ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni;

occorre pertanto incentivare la celere esecuzione di movimentazioni di sedimenti nei laghi, qualora spostati nello stesso ambito areale per utilizzarli in ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni limitrofe, ciò in similitudine a quanto avviene per gli spostamenti in loco dei sedimenti dei fondali marini che vengono esclusi dalle procedure previste dal decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173;

infatti, nel caso di dragaggi di sedimenti marini, per agevolare le operazioni di manutenzione del bacino, il « Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini », di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, permette l'immediata esecuzione di alcune operazioni di spostamenti di sedimenti in ambito portuale, senza l'applicazione delle procedure del citato regolamento per la caratterizzazione dei sedimenti, come la movimentazione dei sedimenti all'interno di strutture portuali per le attività di rimodellamento dei fondali, nonché le operazioni di ripristino degli arenili che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative analoghe a quelle previste per gli spostamenti in loco dei sedimenti dei fondali marini dal

decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, anche per le attività di manutenzione periodica dei laghi naturali, attraverso sfangamento e sghiaiamiento e spostamento di tali materiali nello stesso ambito areale per utilizzarli in ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni limitrofe, allo scopo di garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo.

G/660/20/8 e 9 (già em. 4.36)

BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premesso che:

la problematica relativa alla risalita del cuneo salino che interessa in maniera rilevante le foci dei grandi fiumi, tra i quali il fiume Brenta in Veneto, si verifica ad opera delle acque marine che, in concomitanza di portate fluviali ridotte, si insinuano nell'alveo fino ad occuparne lunghe tratte;

tale fenomeno ha rilevanti ricadute sull'ambiente e sulle derivazioni d'acqua a scopo irriguo, con conseguenti problemi per la produzione agricola;

tra le opere che si potrebbero realizzare per cercare di risolvere la problematica relativa al fiume Brenta c'è quella della realizzazione del ponte-diga, da collocare a circa 700 metri di distanza rispetto alla strada Romea, di cui si parla da decenni e che torna prepotentemente all'attualità adesso che le sponde del fiume sono ridotte ai minimi termini per la siccità;

l'opera è stata progettata nel 2003 dal consorzio di bonifica Adige Bacchiglione (ora Adige Euganeo) ed è ora costituita da uno sbarramento antintrusione salina, con annessa passerella per la gestione e manutenzione, atto ad impedire la risalita dell'acqua salata dell'Adriatico nei fiumi Brenta, Bacchiglione, Gorzone ed in altri canali prossimi alla costa e la conseguente dispersione negli acquiferi superficiali del territorio circostante;

l'intervento proposto dal consorzio è stato previsto per 15.000.000,00 dal Ministro *pro tempore* per politiche agricole, alimentari

e forestali con decreti n. 61575 del 2005 e n. 4147 del 2007, finanziati con legge n. 350 del 2003 e legge n. 296 del 2006;

successivamente la regione del Veneto, il comune di Chioggia e il magistrato alle acque di Venezia (ora provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto), hanno chiesto l'ampliamento dell'opera progettata, pervenendo ad una nuova stesura del progetto con l'adeguamento del manufatto per il potenziamento della viabilità a diretto vantaggio del comune e della regione con l'alleggerimento del transito sulla strada statale Romea;

nel giugno del 2009 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, la regione del Veneto, il comune di Chioggia e il consorzio riguardante la progettazione e l'esecuzione dell'intervento denominato « sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta » nel comune di Chioggia con il predetto adeguamento del manufatto;

il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, sulla base del citato protocollo d'intesa, è stato individuato quale soggetto attuatore per conto degli enti finanziatori, provvedendo a tutto quanto necessario per l'aggiudicazione ed esecuzione delle opere per un importo totale di 23 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di tutte le iniziative necessarie, comprese quelle a carattere autorizzatorio e finanziario, volte all'avvio della realizzazione della diga sul Brenta, considerando l'importanza strategica dell'opera anche quale misura di contrasto alle conseguenze dei fenomeni di scarsità idrica.

G/660/21/8 e 9 (già em. 3.0.3)

MINASI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premesso che:

la gestione del Servizio Idrico Integrato svolge un ruolo cruciale per lo sviluppo del Paese, anche in vista della possibilità di sfruttare appieno le risorse del PNRR, offrendo un rilevante, positivo e fattivo con-

tributo all'economia ed al soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini;

il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha introdotto una disciplina « integrativa » per le società a partecipazione pubblica stabilendo limiti, dettando linee guida, fissato principi e criteri nonché disciplinando la materia sotto diversi aspetti in modo tendenzialmente articolato e completo;

specificatamente in relazione alle società di gestione di servizi pubblici, il medesimo decreto legislativo non risulta sufficientemente in grado di tutelare la stabilità del sistema;

in tal senso l'estensione della durata dell'organo di amministrazione delle società affidatarie del SII potrà rappresentare un contributo fattivo a garantire la stabilità della gestione di un settore strategico per la gestione delle risorse idriche e quindi al contrasto degli effetti dannosi legati alla carenza idrica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la durata dell'organo di amministrazione delle società affidatarie del Sistema Idrico Integrato in carica, almeno per tutto il 2026 al fine di assicurare, la stabilità, anche dal punto di vista economico, dell'azione di governo societario vista l'importanza del settore anche per in relazione alle problematiche relative alla carenza idrica.

G/660/22/8 e 9 (già em. 1.31)

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

con riferimento all'articolo 4 relativo alla Cabina di regia e ai finanziamenti previsti e all'articolo 6 relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:

a prevedere che per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, l'introduzione quale parametro di premialità la presenza di

opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei;

a prevedere che il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indichi anche la quota di risorse da destinare agli interventi finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

G/660/23/8 e 9 (già em. 3.49 testo 2)

PETRUCCI, ROSSO, BERGESIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento, ovvero di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, fermo restando l'obbligo di versamento degli oneri di concessione e di ogni altro onere o sanzione accessoria che risultino dovuti dalla data di realizzazione di tali opere, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464.

G/660/24/8 e 9 (già em. 7.0.2)

BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premessi che:

la legge di bilancio 197 del 2022, all'articolo 1, comma 505, è intervenuta sul valore dell'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per i convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate;

ritenuta l'importanza di tali macchinari anche per il trasporto di prodotti ed attrezzature funzionali all'effettuazione dell'irrigazione di soccorso, misura necessaria a contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni di carenza idrica;

considerata la necessità di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla riduzione del valore dell'indennizzo di cui alle premesse nella misura del 30% per i convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate.

Art. 1.

1.18 (testo 2)

BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA

Al comma 8, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. ».

1.19 (testo 2)

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 8, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi

funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. ».

1.56 (testo 2)

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: « Il Dipartimento può avvalersi, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. »

1.57 (testo 2)

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: « Il Dipartimento può avvalersi, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. »

Art. 3.

3.7 (testo 2)

FINA, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole:* « su richiesta delle regioni » *inserire le seguenti:* « o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, »;

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « il provvedimento incide » aggiungere le seguenti: « , nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. ».*

3.9 (testo 2)

MAFFONI, MATERA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11 » con le seguenti: « istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

3.29 (testo 2)

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 3 sostituire la lettera g) con la seguente: « g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana e degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione; ».

3.30 (testo 2)

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 3 sostituire la lettera g) con la seguente: « g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana e degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione; ».

3.42 (testo 2)

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole: « su richiesta delle regioni » inserire le seguenti: « o dell’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, »;*

b) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « il provvedimento incide » aggiungere le seguenti: « , nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. ».*

Art. 4.**4.11 (testo 2)**

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente: « Al fine di promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, l’aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali, nonché l’incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. »;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo: « Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l’efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici. ».*

4.12 (testo 2)

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente: « Al fine di promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche,*

l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. »;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo*: « Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici. ».

4.16 (testo 2)

FINA, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, dopo la parola*: « individuano » *inserire le seguenti*: « , in conformità con gli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, » *e dopo le parole*: « suddetti interventi » *inserire le seguenti*: « ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, »;

b) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti*:

« 5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, nonché per l'intervento M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po" del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, anche in relazione alle tempistiche di svolgimento, è data facoltà di utilizzo del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti.

5-ter. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario". ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: « e degli interventi sui sistemi naturali utili ai fini del contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici ».

4.20 (testo 2)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.”. ».

4.28 (testo 2)

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole “nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto,” sono aggiunte le seguenti: “e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto”;

b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. “Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto”;

5-ter. Alle attività previste al comma 5-bis la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

4.0.2 (testo 3)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, alla Parte III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 mW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti: a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione; b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37 °C; c) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4 °C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2 °C; d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza della sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione. ».

Art. 5.

5.11 (testo 3)

PAROLI, SILVESTRO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.”. ».

5.13 (testo 3)

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.” ».

5.13 (testo 2)

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;

3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.” ».

5.14 (testo 3)

DE PRIAMO, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell’esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall’operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all’autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell’anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.”. ».

5.15 (testo 2)

DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. All’articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell’esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità ap-

positamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.”. ».

5.20 (già em. 4.20 testo 2)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.”. ».

Art. 6.

6.6 (testo 2)

POTENTI, MINASI, GERMANÀ, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3, del presente decreto, agli interventi e le opere di cui

alla lettera A.19) dell'Allegato "A" annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia. »

6.14 (testo 2)

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 1, capoverso « e-sexies) », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « realizzabili anche mediante un unico bacino ».

Art. 7.

7.0.1 (testo 2)

MINASI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, POTENTI, GERMANÀ

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica)

1. Alla luce dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, possono essere rimodulate laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4.6 della direttiva 2000/60/CE, recepito dal comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »

Art. 10.**10.16 (testo 2)**

PAROLI, SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera b):*

1) *dopo le parole: «?Salmax <5%. » aggiungere il seguente periodo: « L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore. »;*

2) *al capoverso (2) premettere le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, » e sostituire le parole: « di cui all'articolo 101 » con le seguenti: « di cui al medesimo articolo »;*

3) *aggiungere in fine il seguente capoverso:*

« (4) per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali. »;

b) *al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, punto 4, tabella 3, le parole: "solidi speciali totali", sono sostituite dalle seguenti: "solidi sospesi totali" »;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

10.24 (testo 3)

DREOSTO, MINASI, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis) All'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente: 2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la piani-

ficazione di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».
